

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che gli articoli 7 e 8 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto delle Funzioni Locali per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 21.05.2018, danno indicazioni per la stipulazione dei contratti collettivi decentrati integrativi;

RITENUTO di dover dare indicazioni per la quantificazione di alcune voci del fondo variabile ed alcuni indirizzi per la definizione del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2018-2020 nelle materie oggetto di contrattazione, in base alle disposizioni del C.C.N.L. delle funzioni locali;

RICHIAMATO l'art. 67, commi 1 e 2, del C.C.N.L. 21.05.2018 che stabilisce che:

“1. A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

- a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;*
- b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;*
- c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;*
- d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;*
- e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;*
- f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale*

risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

- g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziare;*
- h) delle risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).”;*

DATO ATTO che le risorse annualmente disponibili per la contrattazione si ottengono decurtando il fondo così determinato delle somme utilizzate per le progressioni economiche orizzontali all'interno della categoria, dell'indennità di comparto per la quota gravante sul fondo, dedotte le quote che di anno in anno si rendono nuovamente disponibili a seguito della cessazione dal servizio del personale;

RICHIAMATO l'art. 67, comma 3, del C.C.N.L. 21.05.2018 che stabilisce che il fondo risorse decentrate continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

- “a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 05.10.2001;*
- b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;*
- c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;*
- d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;*
- e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;*
- f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;*
- g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;*
- h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 4;*
- i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziare dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b);*
- j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziare in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;*

k) *delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.*”;

DATO ATTO che:

- il successivo comma 4 prevede che *“In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.”*;
- il successivo comma 5 prevede che gli enti possono destinare apposite risorse:
 - “a) *alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
 - b) *alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).*”;

RITENUTO di fornire indicazioni per l'integrazione delle risorse sopra specificate con le quote previste dal C.C.N.L. del comparto, siglato in data 21.05.2018, e precisamente:

- per le risorse variabili ex art. 67, comma 4, del C.C.N.L. 21.05.2018 l'integrazione massima del 1,20 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto del limite anno 2016 D.Lgs. 75/2017 Art. 23 comma 2;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di Legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- **DI FORNIRE** al Responsabile del servizio finanziario le seguenti indicazioni per l'integrazione delle risorse decentrate relative all'anno 2018 con le quote previste dal C.C.N.L. del comparto, siglato in data 21.05.2018:
 - per le risorse variabili ex art. 67, comma 4, del C.C.N.L. 21.05.2018 l'integrazione massima dello 1,2 % del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto del limite risorse anno 2016 (D.Lgs. 75/2017 Art. 23 comma 2), con un importo massimo di €. 3.201,39 (corrispondente al 1,1607% del monte salari anno 1997);
- **DI FORNIRE** alla parte pubblica, componente della delegazione trattante, gli indirizzi, riportati nelle premesse e che si intendono integralmente richiamati, per la formulazione

del contratto collettivo decentrato integrativo per il triennio 2018-2020, con possibilità di integrazione e/o modifica degli stessi in sede di contrattazione, fatto salvo l'obbligo di darne puntuale comunicazione alla Giunta Comunale.

– **DI DISPORRE** che notizia dell'adozione della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio, sia comunicata ai capigruppo consiliari.

– **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile con il voto separato e favorevole di tutti i presenti, onde permettere l'effettuazione della contrattazione integrativa decentrata entro il termine dell'esercizio.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CAFFER dott. Ezio

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: CAFFER dr. Ezio

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 28-nov-2018

Bricherasio, li 13-dic-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 28-nov-2018 in quanto
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 28/11/2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 28-nov-2018

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 28-nov-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFFER dott. Ezio